

**SENTENZA CIVILE
Rg. 111653/2007**

LA SENTENZA INTEGRALE:



Rif, .../ ... civ ord.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*Il Giudice di Pace, della VI Sezione del Mandamento di Napoli, nella persona del **Giudice dott. Manlio Merolla**, ha pronunciato la seguente*

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero **111653** del ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno **2007**;

Oggetto: Risarcimento danni;

TRA

La signora YY YY – Cod. Fiscale rilevato in atti: _____,
elett.te domiciliata in Napoli alla Via _____ presso lo
studio dell'avv. _____, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE COSTITUITO

CONTRO

LA SOCIETA' _____ COSTRUZIONI GENERALI _____
_____, - in persona del legale rapp.te p.t. dott. _____ – con
sede in Napoli in _____, elett.te
domiciliata in Napoli alla Via _____ presso lo
studio dell'avv. _____, che la rappresenta e difende,
in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione notificato.

CONVENUTO COSTITUITO e CHIAMANTE IN CAUSA

NONCHE'

LA SOCIETA' _____, - in persona del
legale rapp.te p.t. dott. _____ – con sede in _____
_____ alla _____, elett.te domiciliata in
Napoli alla Via _____presso lo
studio dell'avv. _____, che, congiuntamente e
disgiuntamente agli avv.ti _____, la
rappresenta e difende, in virtù di procura a tergo dell'atto di citazione
notificato.

GIUDICE DI PACE
DR. MANLIO MEROLLA



SENTENZA

Ufficio GdP Napoli – VI Sezione – Dr.-Manlio Merolla

CONVENUTO COSTITUITO e CHIAMATO IN CAUSA

NONCHE'

LA SOCIETA' -----SRL, - in persona del legale
rapp.te p.t.– con sede in -----

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE E DELLE PARTI CONVENUTE:
come da verbali e atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte attrice **signora YY YY**, come *ut supra* rappresentata e difesa con atto di citazione notificato conveniva in giudizio le parti convenute ut supra indicate, domiciliate come in atti, davanti a questo Ufficio Giudiziario, per sentirle condannare, previo accertamento della relativa responsabilità del sinistro di cui è causa, alla condanna del risarcimento dei danni subiti in solido.

DESCRIZIONE FATTO STORICO

Dedotto dall'attore in citazione

L'istante deduceva, circa il narrato storico del sinistro de quo, nel suo libello introduttivo, testualmente, quanto segue:

- Che il giorno ----- alle ore 17:00 circa, in Napoli alla via ----- l'autovettura -----, di cui l'istante è proprietaria, ferma in sosta, veniva **colpita e danneggiata in varie parti dalla caduta di calcinacci** provenienti dallo stabile sito in Napoli alla Via -----, dove erano in atto lavori di ristrutturazione esterna all'intero fabbricato;
- Che, a seguito della caduta dei calcinacci, la ----- riportava **danni** in varie parti, **quantificati in euro 2.500,00** come da perizia tecnica in atti;
- Che la "----- Costruzioni Generali -----" è l'impresa edile esecutrice dei lavori di ristrutturazione del



SENTENZA

Ufficio GdP Napoli – VI Sezione – Dr.-Manlio Merolla

- suddetto fabbricato, presunta responsabile del sinistro di cui è causa, e la società “-----srl” è proprietaria dell’immobile;
- Che la -----, nonostante richiesta di risarcimento con raccomandata A.R. regolarmente ricevuta, non ha formulato alcuna congrua offerta reale e neanche spiegato in modo analitico il motivo del diniego di pagamento.

Pertanto, nulla è valso per il richiesto risarcimento dei danni patiti.

Ciò stante con atto di citazione notificato il ----- chiedeva il risarcimento dei danni nel limite di **euro 2.500,00** oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro all’effettivo soddisfo e con vittoria di spese.

Instauratasi la lite, alla prima udienza di comparizione delle parti la società convenuta -----, chiedeva al sottoscritto Giudicante di essere autorizzata alla **chiamata in causa della società ----- Assicurazioni S.p.A.**, quale impresa designata dalla suddetta società alla copertura assicurativa per danni a terzi, al fine di integrare il contraddittorio.

Verificata la regolarità degli atti ed una volta integrato il contraddittorio con la chiamata in causa e la costituzione in giudizio della ----- Assicurazioni, e preso atto della contumacia della società ----- srl, **veniva espletata la prova testi**, così come richiesta dalle parti [teste attoreo: dott. ----- – udienza del ----- – indifferente], all’esito della quale il sottoscritto Giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione.

All’udienza del 24.02.2010 acquisita la documentazione, fascicoli e comparse conclusionali, **la causa veniva introitata a sentenza** per i provvedimenti definitivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questioni preliminari

1. – Preliminarmente circa **la proponibilità della domanda**, la stessa risulta pacificamente procedibile;



SENTENZA

Ufficio GdP Napoli – VI Sezione – Dr.-Manlio Merolla

2. – Inoltre **viene dichiarata la contumacia** della Società -----
----- srl, che sebbene ritualmente convenuta non ha inteso costituirsi ed opporsi nel presente giudizio;
3. L'istruttoria espletata **ha dimostrato la fondatezza della pretesa dell'attore, in ordine all'accertamento dei fatti per cui è causa.**
4. – In relazione alla **Legitimatio ad causam** delle parti in causa risulta provata dagli atti prodotti ed esibiti e **dalle risultanze emerse dalla prova testimoniale espletata.**

Nel Merito della Controversia

Passando quindi al merito della controversia, occorre effettuare in primis un:

INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE

Brevemente si osserva: **che la vexata quaestio in esame trattasi di richiesta di risarcimento danni ex artt. 2043**, rientrante tra le materie di competenza del sottoscritto giudicante.

Va osservato che anche da un esame nel merito **in sede istruttoria circa il fatto storico narrato nel libello introduttivo risultano forniti altri validi elementi a supporto alla domanda attorea.**

Non vi è dubbio alcuno che in seguito alle **risultanze istruttorie** ed in particolare **all'espletata prova testimoniale**, l'evento dannoso e la responsabilità della causazione dell'evento dannoso di cui è stata vittima l'autovettura dell'attrice sono da attribuirsi all'esclusiva colpa della società convenuta .

Dalle risultanze istruttorie è stato confermato inoltre che le suddette circostanze hanno reso certamente impossibile evitare l'evento dannoso, configurandosi come **responsabilità extracontrattuale generica**, per il principio del *neminem laedere*,.

Tuttavia rilevata la:

- IMPREVEDIBILITA' DELL'EVENTO;
- INEVITABILITA' DELL'EVENTO;
- COMPORTAMENTO DELL'ATTORE ESENTE DA COLPE
- COMPORTAMENTO DEL CONVENUTO COSTITUENTE FATTORE CAUSALE ESCLUSIVO DELL'EVENTO DANNOSO, può essere esclusa una responsabilità specifica oggettiva e soggettiva



SENTENZA

Ufficio GdP Napoli – VI Sezione – Dr.-Manlio Merolla

specificata di altra natura della parte convenuta, limitandosi all'uso a quella di carattere civilistica, salvo altre valutazioni in altra sede giudiziaria.

Per vero “*contra factum non datur argumentum*”: oltre essere risultate concordanti e precise le dichiarazioni rese rispetto al narrato storico in libello introduttivo, facendo raggiungere pacificamente la prova in ordine alla sussistenza del fatto, la **comparazione dinamico- tipologica** dell'evento dannoso ed i danni prodotti può ritenersi scevra da censure ipotetiche di carattere peritale.

POSIZIONE PROCESSUALE DELLA CONVENUTA SOCIETA' ----- SRL

Mentre per quanto attiene la posizione processuale della società convenuta va osservato:

La detta convenuta, non costituendosi nulla ha eccepito ed opposto al prodotto e dedotto da parte attrice, **tale comportamento è giuridicamente rilevante in quanto il giudice, ai sensi dell'articolo 116 II Comma cpc**, può desumere dallo stesso argomenti di prova, atteso che il predetto ha inteso rimanere assente nel giudizio.

Si richiamano a tal proposito alcune significative pronunce della **Suprema Corte: “Il comportamento processuale ed extra processuale del convenuto può costituire argomento di prova e può essere utilizzato come elemento di valutazione di risultanze probatorie (95/5784);**

Pertanto il comportamento processuale ed extra processuale delle parti **può costituire, ai sensi del'art.116 c. p. c. , non solo elemento di valutazione di risultanze processuali già acquisite ma unica e sufficiente fonte di prova**, specialmente nell'ambito di procedimenti caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, **o quando verta su rapporti giuridici di modesto valore** o su pratiche piccolo-negoziali per le quali non si richiede, abitualmente, la presenza di testimoni o la formazione di precostituite prove documentali. (**Cass. Sez.III n.6344/91**);

RATIONE VALORIS



SENTENZA

Ufficio GdP Napoli – VI Sezione – Dr.-Manlio Merolla

Tuttavia, nell'esaminare il *quantum debeat*, **si osserva:**
che tenuto conto dell'esame comparato degli elementi di prova sopra
esposti si rileva anche la **sussistenza del rapporto causale "tra**
l'evento ed i danni riportati " alla parte ricorrente. I detti rilievi,
pertanto costituiscono libero convincimento per il sottoscritto
Giudicante nella determinazione risarcitoria richiesta.

In merito ai detti danni elementi utili alla loro quantificazione si
deducono:

- A) dalla dinamica dell'evento;
- B) dai riferimenti, sul punto, contenuti nella prova testimoniale;
- C) dalla documentazione prodotta;

CIO' STANTE

il Giudicante, ritiene **EQUA** la richiesta risarcitoria attorea .

Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento della somma
complessiva così quantificata, precisamente di **Euro 2.500,00** per i
danni determinati, oltre INTERESSI ex lege dalla data dell'evento sino
al soddisfo;

- **OLTRE I.V.A. SE DOCUMENTATA;**

Le spese in proporzione seguono la soccombenza del convenuto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, in persona del dott. Manlio Merolla,
pronunciando sulla domanda proposta di cui è causa:

Accoglie la domanda proposta e per gli effetti:

DICHIARA E DISPONE:

Dichiara unica responsabile del sinistro per cui è causa e per i danni
derivati e Condanna al pagamento degli stessi parte convenuta della
somma complessiva così quantificata, precisamente di **Euro 2.500,00,**
oltre INTERESSI ex lege dalla data dell'evento sino al soddisfo.

OLTRE IVA SE DOCUMENTATA

- Oltre le spese del giudizio, che liquida in:

- **Euro 600,00 per onorari, euro 800,00 per diritti,**
- **Euro 187,00 per spese,**



SENTENZA

Ufficio GdP Napoli – VI Sezione – Dr.-Manlio Merolla

- **Oltre spese generali ed I.V.A. e C.P.A.** come per legge se documentata da fattura e non detraibile, con attribuzione **all'avv. _____**, per dichiaratane anticipazione parziale;
Così deciso in Napoli, addì 05.04.2010.

**IL GIUDICE DI PACE
DOTT. MANLIO MEROLLA**